|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 176 del 01/03/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc160207024)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc160207025)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc160207026)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc160207027)

[Modifiche al programma gare del 03/03/2024 2](#_Toc160207028)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc160207029)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**INDIRIZZO E-MAIL**

**Si comunica che l’indirizzo e-mail del Comitato Regionale Marche è variato in:**

[**cr.marche01@lnd.it**](mailto:cr.marche01@lnd.it)

Si invitano le Società a prenderne buona nota

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai/alle seguenti calciatori/trici:

**YMERALI SAMUELE nato 02.10.2008 943.458 A.S.D. F.C. PEDASO 1969**

## Modifiche al programma gare del 03/03/2024

**CAMPIONATO ECCELLENZA**

A seguito della decisione del Giudice sportivo nazionale la gara OSIMANA – MONTEFANO CALCIO **viene disputata allo Stadio “Spivach” di Cingoli.**

**CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**

Causa indisponibilità campo e visti gli accordi societari intervenuti la gara CAMPIGLIONE M.URANO/CALCIO ATLETICO ASCOLI del 02.03.2024 è **posticipata a domenica 03.03.2024 ore 10,30 e disputata sul campo sportivo “L. Agostini” di Torre San Patrizio.**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 171 – RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2024

# La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 26 febbraio 2024 ha emesso le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 39/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 26 febbraio 2024,

a seguito del reclamo n. 39 promosso dalla S.S.D. PICENO UNITED MMX in data 14/02/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica dell’allenatore ADRIANO CANNELLINI fino al 06/03/2024 applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.158 del 07/02/2024,

- letto il reclamo;

- dato atto della assenza della reclamante alla richiesta audizione;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Piero Paciaroni

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto all’allenatore CANNELLINI ADRIANO la sanzione sportiva della squalifica fino al 6 marzo 2024 per il comportamento ascrittogli nella gara Piceno United – Cuprense 1933 disputatasi il 3-2-2024.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la S.S.D. PICENO UNITED, chiedendo la riduzione della sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL reclamo è inammissibile in base a quanto dispone l’art. 137 comma 3 lettera b), essendo la sanzione inflitta inferiore ad un mese.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 26 febbraio 2024.

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 1° marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 40/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 26 febbraio 2024,

a seguito del reclamo n. 40 promosso dalla U.S. TOLENTINO 1919 in data 17/02/2024 e della successiva rinuncia al reclamo comunicata tramite PEC il 21/02/2024,

- letto il reclamo e preso atto della successiva rinuncia allo stesso,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff.n. 162 del 14-2-2024 ha inflitto all’allenatore POSSANZINI MATTEO la sanzione sportiva della squalifica fino al 6 marzo 2024 per il comportamento ascrittogli nella gara TOLENTINO 1919 SSD ARL – MONTEFANO CALCIO disputatasi il giorno 11-2-2024.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la U.S. Tolentino, chiedendo la riduzione della sanzione, ma prima della udienza di discussione la stessa società ha rinunciato al reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è improcedibile, avendo la società rinunciato allo stesso.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara definito il procedimento per rinuncia al reclamo.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 1° marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 41/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 26 febbraio 2024,

a seguito del reclamo n. 41 promosso dalla A.S.D. ASCOLI CALCIO A 5 in data 19/02/2024 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.80 del 14/02/2024,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla società ASCOLI CALCIO a 5 la sanzione sportiva della ammenda di euro 500,00 “ *Per essere la Società responsabile dell’aggressione perpetrata da un proprio tifoso ai danni di un giocatore avversario. Sanzione irrogata ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 co 4 CGS. “*

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la società sanzionata, chiedendo una sensibile riduzione della ammenda, sostenendo che il proprio tifoso *“ pur sbagliando, ha agito in reazione immediata a comportamento ingiusto altrui e solo per motivi di particolare valore morale a difesa di un tentativo di aggressione verso un nostro calciatore. “*

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 61 CGS prescrive che *“ I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

Alla luce di tale disposizione e della lettura del referto di gara dell’arbitro risulta accertato che il tifoso della squadra reclamante abbia messo in atto il comportamento a lui ascritto, che lo stesso rientra nella disciplina dettata dall’art. 26 CGS e che la sanzione irrogata è quella minima prevista dal comma 4 della stessa norma.

La lettura del referto inoltre evidenzia che nell’accaduto non sussistano le condizioni per applicare delle attenuanti per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ASCOLI CALCIO A 5.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 26 febbraio 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 1° marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro** **e non oltre il 11/03/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 01/03/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |